



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
149	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione dell'art. 124 co. 1 e 133 co.2 del D.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato da ARPAC Dipartimento di Caserta con nota di contestazione 36124/2021. Trasgressore: legale rappresentante comune di Capriati al Volturno all'epoca dei fatti. Obbligato in solido: comune di Capriati al Volturno

cui all'art. 4 del disciplinare per la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione – allegato al contratto - ivi compresa la responsabilità civile e penale per il corretto funzionamento dell'impianto; All'art. 2 del richiamato disciplinare l'appaltatrice si è impegnata a “fornire il servizio di gestione e manutenzione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Capriati al Volturno consistente: nella conduzione e manutenzione ordinaria delle suddette opere, comprendente tutte le operazioni necessarie per il corretto svolgersi del loro funzionamento, a salvaguardia della salute ed igiene pubblica ed inoltre di sicurezza in tutte le aree di pertinenza; nella manutenzione programmata, comprendente gli interventi di seguito elencati per conservare ogni sezione di trattamento dell'impianto nelle migliori condizioni di efficienza per assolvere alle funzioni cui è destinata; nella manutenzione straordinaria non programmabile comprendente tutte le operazioni di riparazione e/o sostituzione di pezzi alle apparecchiature elettromeccaniche presenti che dovessero presentare disfunzione per guasti, rotture o usura eccessiva; nell'allontanamento dei fanghi prodotti dall'impianto”(allegato disciplinare); Il disciplinare prevedeva, altresì, l'obbligo dell'Impresa affidataria di “denunciare tempestivamente all'Amministrazione e altre autorità di p.s. eventuali danni e furti nonché l'obbligo di provvedere immediatamente al ripristino, dandone debito all'Amministrazione, nel caso in cui questi abbiano come conseguenza la fermata o deficienza del funzionamento dell'impianto obbligandosi ad assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e delle sue pertinenze oltre a provvedere a tutte le prestazioni necessarie al buon funzionamento dell'impianto secondo le norme vigenti”; Considerato quanto è emerso dal sopralluogo eseguito dall'ARPAC è evidente che la ditta Ecochimica Stingo srl si è resa inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto e del relativo disciplinare. Fatte tali precisazioni è evidente che nessuna responsabilità può essere addebitata al Legale Rappresentante di questo Comune tantomeno quella di cui all'art. 124 comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; invero, come si evince dallo stesso verbale di sopralluogo lo scarico relativo alle acque reflue urbane è stato oggetto di autorizzazione AUA ai sensi del DPR 59/2013, tant'è che l'ARPAC ha acquisito la seguente documentazione: AUA n. 01/2018 prot. Nr. 2012, AIA ai sensi del Dlgs 156/06 e ssmii rilasciata dal SUAP del Comune di Capriati a Volturno in data 09/04/2018, DD della Provincia di Caserta n. 60/W del 28/03/2018; mentre con nota dell'8/06/2021 a firma dell'Ing. Furno è stata trasmessa copia del FIR n. XB0399/17 del 11/07/2018, CER 190805, FIR n. XB000039/18 del 28/12/2018, CER 190801; inoltre, con nota del 24/06/2021 il predetto Ing. Furno ha trasmesso la “Procedura di Gestione dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Capriati al Volturno” (allegato); Dal contratto sottoscritto con la soc. Ecochimica Stingo srl e dal disciplinare sono evidenti gli obblighi a carico dell'impresa appaltatrice ovvero la procedura inerente il programma di manutenzione comune, ordinaria e straordinaria nonché le azioni da mettere in atto in caso di guasto o fermo temporaneo dell'impianto che avrebbe dovuto seguire l'Impresa Appaltante.; Di fronte all'inadempimento della ditta Ecochimica Stingo srl, il Comune di Capriati al Volturno ha immediatamente attivato ogni adempimento necessario a riportare l'impianto di depurazione nella piena funzionalità; infatti con verbale del 26/02/2021 la predetta ditta ha riconsegnato il depuratore comunale e l'attività di ripristino è stata affidata alla ditta Eteti srl, con sede in Napoli via dei Mille, che sta eseguendo gli interventi necessari alla messa in esercizio dell'impianto di depurazione Comunale con gestione dello stesso per un periodo di mesi 6 a decorrere dall'8/03/2021 al 07/09/2021 tutt'ora in corso, nelle more degli interventi straordinari e dell'espletamento di nuova gara di appalto; Giova a tale proposito rilevare che *****OMISSIS***** , purtroppo deceduto in data 03/07/2021, con nota dell'8/06/2021 ha comunicato all'ARPAC che “nelle more della realizzazione degli interventi straordinari sono in corso, da parte del gestore, degli interventi ordinari volti al funzionamento delle opere elettromeccaniche prima della loro sostituzione”; è, dunque,

evidente che le attività in corso presso il depuratore non rientrano tra quelle sostanziali indicate dall'art. 9 del DGR nr. 259/2012 della Regione Campania per le quali è richiesta una nuova preventiva autorizzazione; ciò detto non sono pertinenti le considerazioni dell'ARPAC secondo le quali "l'AUA nr. 1/2018 non risulta integrata con gli elementi previsti dal predetto DGR"; e, inoltre, illogico e contraddittorio il provvedimento dell'ARPAC nella parte in cui (nonostante fosse stata alla stessa rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale nr. 1 /2018) contesta l'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/2006, ovvero la mancanza di autorizzazione allo scarico, salvo poi ammettere, nella seconda parte del citato provvedimento, che l'impianto di depurazione è munito dell'AUA nr. 1/2018 pur ritenendo erroneamente, per quanto innanzi detto, che la stessa non risulta integrata a norma dell'art. 9 del DGR."»;

- Che l'ARPAC emetteva, in merito, il seguente parere tecnico: «*In riferimento agli scritti difensivi in epigrafe, inoltrati dal Comune in indirizzo a seguito della notifica di illecito amministrativo trasmessa con prot. ARPAC n. 36124 del 14.06.2021, con cui lo scrivente Dipartimento ha contestato l'attivazione al momento del sopralluogo di n. 2 sfioratori di piena dell'impianto de quo, in assenza di precipitazioni meteoriche, con conseguente by-pass totale dell'impianto, segnalandone altresì la condizione di abbandono, si rappresenta che le considerazioni riportate dal Comune quali giustificazioni per l'attivazione degli sfioratori ovvero la presunta responsabilità delle Ditte che si sono succedute nel tempo nella conduzione dell'impianto, non risultano pertinenti al caso in questione. Infatti, non solo all'atto del sopralluogo non erano in corso precipitazioni meteoriche né se ne sono verificate durante i giorni precedenti, ma – come riportato nella nota prot. n. 36124 del 14.06.2021 inoltrata dallo scrivente Dipartimento "Si rappresenta che con nota acquisita al prot. ARPAC n. 35053 del 09.06.2021 il Comune di Capriati al Volturno ha fatto pervenire documentazione attestante l'attivazione delle procedure per la messa in esercizio dell'impianto di depurazione, precedentemente affidato in gestione ad una ditta diversa da quella attuale (Ditta ETETI srl) a partire dal 03.08.2021. La Ditta ETETI Srl ha segnalato a verbale una bassa portata di reflui in arrivo all'impianto nonché lo stato di abbandono dello stesso nell'ambito del verbale di consistenza datato 06.05.2021". Pertanto, al momento del sopralluogo ARPAC avvenuto in data 03.06.2021 risulta che il Comune di Capriati al Volturno era stato edotto da circa 1 mese della condizione in cui versava il citato impianto. Al riguardo, si rammenta che l'unica circostanza in cui l'attivazione degli sfioratori a servizio degli impianti di depurazione è contemplata, è quella legata ad eventi meteorici eccezionali, eventi che non si sono verificati nel caso del sopralluogo effettuato il 03.06.2021 né durante i giorni precedenti. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si conferma in toto il contenuto delle contestazioni di illecito amministrativo, inoltrate dallo scrivente Dipartimento con nota prot. ARPAC n. 36124 del 14.06.2021, e si chiede all'Autorità Competente di adottare i provvedimenti consequenziali.»*

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006: *"Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"*;
- Che, ai sensi dell'art. 133 co. 2 del D.lgs. 152/2006: *"Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro."*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni*

previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;

- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n. 72 del 21 novembre 2011, ha decretato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”;
- Che l’art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell’ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Con delibera di G.R. n. 478 del 10/9/2012 e s.m.i., modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n. 619 dell’8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 133 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono state attribuite alle UOD- Autorizzazioni Ambientali Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell’Ambito del proprio territorio provinciale.

CONSIDERATO IN FATTO

- Riguardo alle doglianze sollevate dal sig. *OMISSIS*:
1. Sindaco completamente estraneo alla gestione/vigilanza sul ciclo delle acque:
In questa sede si riporta uno stralcio della sentenza Cass. Sez. III n. 1451 del 12 gennaio 2024 *«In ordine alla posizione del sindaco e alle responsabilità che ad essa conseguono, il Collegio premette che secondo la giurisprudenza della Corte il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 1, stabilisce che ai dirigenti degli enti locali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (v. Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Fasulo, Rv. 256638 01). La richiamata disposizione è stata più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento alla materia dei rifiuti, contigua rispetto a quella oggetto del presente procedimento. Si è infatti chiarito che gli organi di governo, in base alla disciplina sugli enti locali, hanno un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale (e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo), restando esclusa la responsabilità del sindaco per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico-operativo, ancorché non meramente esecutivo, riguardanti difficoltà meramente contingenti e di ordinaria amministrazione nonché la sorveglianza dell’operato del personale dipendente, che restano di competenza del dirigente amministrativo di settore (Sez. 3 n. 23855, 7 maggio 2002, conf. Sez. 3 n. 8530, 4 marzo 2002). Tuttavia, questa Corte (Sez. 3, n. 2478 del 09/10/2007, dep. 2008, Gissi, Rv. 238593 – 01) ha precisato che, se è vero che l’art. 107 TUEL prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell’ente di autonomi poteri organizzativi, permane comunque in capo al sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 28674 del 2004 Rv. 229293). Egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/6/2013, Rv. 256638; Sez. 3, n. 18024 del 30/03/2023, Di Palma, n.m.). Sussistono, quindi, da un lato, delle attribuzioni dirette del sindaco (quale quella di programmazione e, in materia di rifiuti, quella di ordinanza); dall’altro, un obbligo generale di vigilanza e controllo, a fronte di situazioni particolarmente gravi e reiterate nel tempo, quale quella in esame.»*. Dalla lettura del precedente estratto appare evidente che, anche in virtù del dovere/potere dei sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi legati all’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ex art. 54 del TUEL, il legale rappresentante di un comune non può, a parere dello Scrivente, essere considerato estraneo a quanto concerne il ciclo integrato delle acque ma, al contrario, ha il dovere di attivarsi di fronte a situazioni eccezionali e/o perduranti;

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica all/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA